



**PARERE MOTIVATO**  
**n.79 del 7 Maggio 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano di Recupero "Foscolo" nel Comune di Selvazzano Dentro (PD).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 6 Maggio 2019 prot. n.175278;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Selvazzano Dentro con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.61202, 61207, 61209, 61210 del 13.02.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero "Foscolo";

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 5735 del 6.03.19 assunto al prot. reg. al n. 92926 del 6.03.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n. 625 del 7.03.19 assunto al prot. reg. al n. 94392 del 7.03.19 del Consiglio di Bacino Brenta;
- Parere n. 30831 del 25.03.19 assunto al prot. reg. al n. 119167 del 25.03.19 di ARPAV;
- Parere n. 32506 del 26.03.19 assunto al prot. reg. al n. 122165 del 27.03.19 di Etra;
- Parere n. 2037 del 15.04.19 assunto al prot. reg. al n. 151250 del 15.04.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 1811 del 15.04.19 assunto al prot. reg. al n. 152596 del 16.04.19 del Comune di Saccolongo,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 55/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** oggetto dell'istanza è un Piano Urbanistico Attuativo denominato Piano di Recupero "Foscolo" che interessa un'area sita in località Caselle nel comune di Selvazzano Dentro.

Il Piano attua i contenuti di un accordo pubblico-privato siglato in data 20.03.2018, che l'Amministrazione ha successivamente recepito nel contesto della variante n. 1 al Piano degli Interventi, approvata con DCC n. 36 del 18.06.2018. Il Piano di recupero in esame si configura come un piano per l'edilizia residenziale redatto ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004. L'accordo pubblico - privato, da cui trae origine il PUA, si inserisce nelle previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale che individua l'ambito come Z.T.O.: B - residenziale di completamento con due attività produttive da trasferire, ovvero, un primo comparto "sfitto", attualmente in disuso in quanto la ditta proprietaria si è trasferita, e un secondo comparto in "attività" che non ha aderito al PUA. La proposta in esame intende quindi operare solo sulla parte di ambito individuata dal mappale 195 e che si sviluppa lungo via Foscolo, stralciando dall'operatività edilizia la restante area identificata con il mappale n. 193. La trasformazione, che andrà a riqualificare un'area degradata del comune, verrà attuata mediante la demolizione dei manufatti produttivi realizzati negli anni '60 e oramai in disuso e in condizioni di manutenzione non soddisfacenti, e la contestuale realizzazione di due edifici residenziali, ciascuno con 10 unità abitative e relative pertinenze, costituite da area a verde e a parcheggi. Va evidenziato come, in considerazione della particolare situazione idrogeologica che caratterizza l'area oggetto del PUA,



siano stati individuati sistemi di laminazione che consentono di compensare eventuali situazioni di difficile deflusso idrico e individuate opportune condizioni progettuali, quali ad esempio idoneo piano d'imposta degli edifici e limitazioni alla realizzazione di seminterrati, da ottemperare in sede di realizzazione degli interventi. Le analisi e le valutazioni svolte nel RAP, sia di natura ambientale che di coerenza con la strumentazione urbanistica, non hanno evidenziato problematiche particolari conseguenti la realizzazione dell'intervento. Inoltre, sempre sulla scorta di quanto valutato, tenuto conto delle dimensioni dell'intervento, nonché delle indicazioni e prescrizioni individuate nel RAP e nel Prontuario di mitigazione ambientale posto a corredo dell'istanza, si ritiene che quanto proposto sia, sotto un profilo di sostenibilità ambientale, assentibile e non in grado, per quanto documentato, di produrre effetti significativi sull'ambiente. I pareri resi dalle autorità ambientali, pur dando delle indicazioni da osservare, non hanno evidenziato effetti significativi sull'ambiente conseguenti la realizzazione dell'intervento.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 maggio 2019, dalla quale emerge che il Piano Urbanistico Attuativo denominato Piano di Recupero "Foscolo", che interessa un'area sita in loc. Caselle nel comune di Selvazzano Dentro, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a condizione siano recepite le indicazioni fornite dalle Autorità ambientali consultate, gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 55/2019 e che in particolare:

- Conformemente a quanto stabilito dalla L. 26.10.1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, così come modificata dal D. LGS. 17.02.2017, n. 42, sia prodotta una valutazione previsionale del clima acustico relativamente alle aree interessate dalla realizzazione degli interventi, così come previsto dal Comma 8 della medesima legge.
- Le operazioni di rimozione delle coperture e dei manufatti contenenti amianto dovranno essere effettuate da ditte specializzate e qualsiasi attività, preliminare alla rimozione, che interesserà detti materiali dovrà essere svolta evitando ogni forma di dispersione nell'ambiente e comunque nel rispetto delle vigenti norme di settore.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Recupero "Foscolo" nel Comune di Selvazzano Dentro, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono inoltre essere ottemperate le seguenti prescrizioni:
  - Conformemente a quanto stabilito dalla L. 26.10.1995, n. 447 - Legge quadro



sull'inquinamento acustico, così come modificata dal D. LGS. 17.02.2017, n. 42, è obbligatorio sia prodotta una valutazione previsionale del clima acustico relativamente alle aree interessate dalla realizzazione degli interventi, così come previsto dal Comma 8 della medesima legge.

- Le operazioni di rimozione delle coperture e dei manufatti contenenti amianto dovranno essere effettuate da ditte specializzate e qualsiasi attività, preliminare alla rimozione, che interesserà detti materiali dovrà essere svolta evitando ogni forma di dispersione nell'ambiente e comunque nel rispetto delle vigenti norme di settore.
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 149 del 09/08/2016 della Commissione Regionale VAS

**Si precisa che il presente parere ha valutato i possibili aspetti ambientali conseguenti la trasformazione prospettata ma non entra nel merito delle scelte progettuali e realizzative adottate per i sistemi di laminazione delle piene.**

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso